

REGIONE
TOSCANA



Repubblica Italiana

BOLLETTINO UFFICIALE della Regione Toscana

Parte Prima n. 55

giovedì, 31 dicembre 2009

Firenze

Bollettino Ufficiale: via F. Baracca, 88 - 50127 Firenze - Fax: 055 - 4384620

Portineria

tel. 055-438.46.22

E-mail:

redazione@regione.toscana.it

Il Bollettino Ufficiale della Regione Toscana è pubblicato esclusivamente in forma digitale, la pubblicazione avviene di norma il mercoledì, o comunque ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, ed è diviso in tre parti separate.

L'accesso alle edizioni del B.U.R.T., disponibili sul sito WEB della Regione Toscana, è libero, gratuito e senza limiti di tempo.

Nella **Parte Prima** si pubblicano lo Statuto regionale, le leggi e i regolamenti della Regione, nonché gli eventuali testi coordinati, il P.R.S. e gli atti di programmazione degli Organi politici, atti degli Organi politici relativi all'interpretazione di norme giuridiche, atti relativi ai referendum, nonché atti della Corte Costituzionale e degli Organi giurisdizionali per gli atti normativi coinvolgenti la Regione Toscana, le ordinanze degli organi regionali.

Nella **Parte Seconda** si pubblicano gli atti della Regione, degli Enti Locali, di Enti pubblici o di altri Enti ed Organi la cui pubblicazione sia prevista in leggi e regolamenti dello Stato o della Regione, gli atti della Regione aventi carattere diffusivo generale, atti degli Organi di direzione amministrativa della Regione aventi carattere organizzativo generale.

Nella **Parte Terza** si pubblicano i bandi e gli avvisi di concorso, i bandi e gli avvisi per l'attribuzione di borse di studio, incarichi, contributi, sovvenzioni, benefici economici e finanziari e le relative graduatorie della Regione, degli Enti Locali e degli altri Enti pubblici, si pubblicano inoltre ai fini della loro massima conoscibilità, anche i bandi e gli avvisi disciplinati dalla legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro).

Ciascuna parte, comprende la stampa di Supplementi, abbinata all'edizione ordinaria di riferimento, per la pubblicazione di atti di particolare voluminosità e complessità, o in presenza di specifiche esigenze connesse alla tipologia degli atti.

SEZIONE I**LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI**

LEGGI REGIONALI 23 dicembre 2009, n. 77

Legge finanziaria per l'anno 2010.

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta
promulga

la seguente legge:

SOMMARIO**PREAMBOLO****Titolo I****DISPOSIZIONI IN MATERIA TRIBUTARIA**

Art. 1 - Inserimento dell'articolo 8 bis nella l.r. 31/2005

Art. 2 - Modalità di riversamento dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche derivante da controllo fiscale

Art. 3 - Esonero dal pagamento della tassa regionale per il diritto allo studio universitario per gli studenti residenti nei comuni della Regione Abruzzo colpiti dal sisma del 6 aprile 2009

Titolo II**DISPOSIZIONI PER L'EROGAZIONE
DEGLI INCENTIVI PER L'ATTIVITÀ DI
PIANIFICAZIONE PREGRESSA E PER
PROJECT FINANCING IN CORSO**

Art. 4 - Incentivi per le attività di redazione di atti di pianificazione vigenti

Art. 5 - Incentivi per le attività di redazione di atti di pianificazione in corso

Art. 6 - Incentivi per le attività di project financing in corso

Art. 7 - Criteri e modalità di erogazione degli incentivi

Titolo III**DISPOSIZIONI IN MATERIA DI
PROGRAMMAZIONE REGIONALE**

Art. 8 - Rimodulazione previsioni finanziarie di piani e programmi

Titolo IV**DISPOSIZIONI FINANZIARIE DIVERSE**

Art. 9 - Celebrazione del Giorno della Memoria

Art. 10 - Fondo di rotazione in favore delle fondazioni regionali operanti nel settore dello spettacolo e degli enti di cui all'articolo 6 della l.r. 45/2000

Art. 11 - Modifiche all'articolo 105 quinquies della l.r. 1/2005

Art. 12 - Sostituzione della tabella allegato A di cui alla l.r. 1/2005

Art. 13 - Rideterminazione del fondo di cui all'articolo 6 della l.r. 21/2008

Art. 14 - Contributi alle unioni di comuni costituite per trasformazione di comunità montane

Art. 15 - Inserimento dell'articolo 115 bis nella l.r. 40/2005

Art. 16 - Proroga delle concessioni demaniali marittime ad uso turistico-ricreativo

Art. 17 - Nuovo Parco della Musica e della Cultura

Titolo V**DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE
DEI FONDI REGIONALI**

Art. 18 - Modifiche all'articolo 30 della l.r. 67/2003

Art. 19 - Modifiche all'articolo 15 della l.r. 39/2004

Art. 20 - Modifiche all'articolo 24 della l.r. 71/2004

Art. 21 - Modifiche all'articolo 34 della l.r. 64/2006

Art. 22 - Proroga del fondo di cui all'articolo 34 della l.r. 64/2006

Titolo VI**DISPOSIZIONI FINALI**

Art. 23 - Entrata in vigore

ALLEGATO A

ALLEGATO B

PREAMBOLO

Visto l'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;

Visto l'articolo 119, commi primo e secondo della Costituzione;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettere m), n), r) e z) dello Statuto;

Vista la legge regionale 6 agosto 2001 n. 36 (Ordinamento contabile della Regione Toscana) ed in particolare l'articolo 13, comma 1, lettera c), secondo cui contestualmente alla legge di bilancio la Giunta regionale può presentare all'approvazione del Consiglio regionale un progetto di legge finanziaria al fine di apportare qualsiasi modifica alla legislazione regionale che risulti necessaria all'adozione del bilancio annuale e del bilancio pluriennale;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio delle Autonomie Locali nella seduta del 14 dicembre 2009;

Considerato quanto segue:

1. Per quanto concerne il titolo I “Disposizioni in materia tributaria”, si procede alla modifica della legge regionale 18 febbraio 2005, n. 31 (Norme generali in materia di tributi regionali), introducendo una specifica disposizione diretta a potenziare l’azione di contrasto all’evasione fiscale, tramite la partecipazione dei comuni all’accertamento fiscale dei tributi regionali. Inoltre, al fine di assicurare un tempestivo introito al bilancio regionale, si dispone che le somme relative all’addizionale regionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche, dovute dai contribuenti a seguito di attività di controllo fiscale svolte dagli uffici delle entrate, siano riversate direttamente alla Regione, in analogia con quanto già disposto per l’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP). Infine, per agevolare la prosecuzione del percorso di studi da parte degli studenti universitari residenti nei comuni della Regione Abruzzo colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, iscritti ai corsi di studio degli istituti indicati all’articolo 2, comma 1, della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 4 (Disciplina della tassa regionale per il diritto allo studio universitario e tassa di abilitazione), si prevede l’esenzione dal pagamento della tassa regionale per il diritto allo studio universitario per l’anno accademico 2009 - 2010;

2. Per quanto concerne il titolo II “Disposizioni per l’erogazione degli incentivi per l’attività di pianificazione pregressa e per project financing in corso”, tenuto conto che il regolamento di cui all’articolo 52 della legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro), è attualmente in corso di approvazione e che in assenza di una previgente disciplina regionale, le disposizioni regolamentari concernenti le attività di pianificazione e di project financing saranno applicabili solo per le attività avviate a seguito dell’entrata in vigore di tale regolamento, si rende necessario autorizzare con atto legislativo la corresponsione degli incentivi per le attività di pianificazione e di progettazione nell’ambito di un project financing già concluse o in corso, in quanto sussiste comunque una previgente disciplina nazionale (legge 11 febbraio 1994, n. 109 “La nuova legge quadro in materia di lavori pubblici” e decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”);

3. Per quanto concerne il titolo III “Disposizioni in materia di programmazione regionale”, ai fini dell’adozione da parte del Consiglio regionale del provvedimento di cui all’articolo 15, comma 3, lettera a) della legge regionale 6 agosto 2001, n. 36 (Ordinamento contabile

della Regione Toscana), nell’allegato A alla presente legge è riportata la rimodulazione delle previsioni finanziarie di piani e programmi vigenti;

4. Per quanto concerne il titolo IV “Disposizioni finanziarie diverse” sono previste disposizioni normative finalizzate:

a) ad assicurare continuità alle celebrazioni del Giorno della Memoria, istituito con legge 20 luglio 2000, n. 211 (Istituzione del Giorno della Memoria in ricordo dello sterminio e delle persecuzioni del popolo ebraico e dei deportati militari e politici italiani nei campi nazisti), al fine di sostenere cerimonie, iniziative e eventi finalizzati a conservare la memoria dello sterminio del popolo ebraico e le deportazioni militari e politiche;

b) a garantire continuità anche per l’anno 2010 al sostegno per le fondazioni regionali operanti nel settore dello spettacolo ed agli enti di cui all’articolo 6 della legge regionale 28 marzo 2000, n. 45 (Norme in materia di promozione delle attività nel settore dello spettacolo in Toscana);

c) a specificare che il contributo di cui all’articolo 105 quinquies della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio), è dovuto anche a copertura del costo sostenuto per la conservazione dei progetti oltre che per le spese di istruttoria e ad introdurre un nuovo caso di esenzione dal pagamento del contributo con riferimento agli interventi edilizi relativi ai beni del patrimonio regionale;

d) ad adeguare la tabella allegato A, di cui all’articolo 105 quinquies della l.r. 1/2005, sulla base delle nuove norme tecniche sulle costruzioni, prevedendo una più articolata tipologia di interventi edilizi da assoggettare alle verifiche sulla sicurezza sismica;

e) a rideterminare il fondo di rotazione di cui alla legge regionale 29 aprile 2008, n. 21 (Promozione dell’imprenditoria giovanile), in quanto l’avvio della piena operatività della legge regionale ha coinciso con l’attuale congiuntura economica incidendo negativamente sulla nascita di nuove imprese;

f) a prevedere, a fronte dell’ulteriore riduzione per l’anno 2010 del contributo ordinario statale per le comunità montane, un contributo regionale finalizzato ad incentivare la trasformazione di comunità montane in unioni di comuni, in grado di assumere da subito l’esercizio di funzioni di particolare rilevanza;

g) a definire compiutamente la composizione del patrimonio delle aziende ospedaliero-universitarie nonché a disciplinare le modalità con le quali si realizzano interventi edilizi sui beni a destinazione sanitaria di proprietà delle università, concessi in uso gratuito alle aziende. Inoltre, al fine di favorire l’incremento del patrimonio aziendale a fronte di consistenti investimenti, si prevede per le aziende la facoltà di acquisto dei beni di proprietà delle università interessati dagli interventi.

h) a prevedere in via transitoria la proroga delle con-

Titolo III
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI
PROGRAMMAZIONE REGIONALE

Art. 8

Rimodulazione previsioni finanziarie
di piani e programmi

1. Ai fini dell'adozione da parte del Consiglio regionale del provvedimento di cui all'articolo 15, comma 3, lettera a), della legge regionale 6 agosto 2001, n. 36 (Ordinamento contabile della Regione Toscana), l'allegato A alla presente legge riporta il prospetto dimostrativo contenente la rimodulazione delle previsioni finanziarie di piani e programmi vigenti.

Titolo IV
DISPOSIZIONI FINANZIARIE DIVERSE

Art. 9

Celebrazione del Giorno della Memoria

1. La Regione Toscana, in coerenza con quanto previsto dalla legge 20 luglio 2000, n. 211 (Istituzione del Giorno della Memoria in ricordo dello sterminio e delle persecuzioni del popolo ebraico e dei deportati militari e politici italiani nei campi nazisti), promuove e sostiene cerimonie, iniziative ed eventi finalizzati a conservare la memoria dello sterminio del popolo ebraico e le deportazioni militari e politiche.

2. All'onere di spesa di cui al presente articolo, quantificato in euro 100.000,00 annui, si fa fronte con le risorse allocate nella UPB 613 "Sistema dell'educazione e dell'istruzione - Spese correnti" del bilancio di previsione 2010 e pluriennale 2010 - 2012.

Art. 10

Fondo di rotazione in favore delle fondazioni regionali
operanti nel settore dello spettacolo e degli enti
di cui all'articolo 6 della l.r. 45/2000

1. Il fondo di rotazione in favore delle fondazioni regionali operanti nel settore dello spettacolo e degli enti di cui all'articolo 6 della legge regionale 28 marzo 2000, n. 45 (Norme in materia di promozione delle attività nel settore dello spettacolo), istituito con l'articolo 28 della legge regionale 22 dicembre 2006, n. 64 (Legge finanziaria per l'anno 2007), è prorogato fino al 31 dicembre 2010.

2. All'onere di spesa si provvede con le risorse pari a euro 5.000.000,00 stanziato per quanto riguarda l'entrata, nella UPB 461 "Riscossione crediti" e per quanto riguarda la spesa nella UPB 632 "Promozione e svilup-

po della cultura - Spese di investimento" del bilancio annuale 2010.

Art. 11

Modifiche all'articolo 105 quinquies della l.r. 1/2005

1. Al comma 1 dell'articolo 105 quinquies della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio), dopo le parole: "struttura regionale competente" sono aggiunte le seguenti: "nonché del costo per la conservazione dei progetti".

2. Al comma 2 dell'articolo 105 quinquies della l.r. 1/2005, dopo le parole: "struttura regionale competente" sono aggiunte le seguenti: "nonché del costo per la conservazione dei progetti".

3. Dopo il comma 3 bis dell'articolo 105 quinquies della l.r. 1/2005, è inserito il seguente:

"3 ter. I contributi per le spese di istruttoria non sono altresì corrisposti nel caso di progetti riferiti a beni immobili che fanno parte del patrimonio regionale."

Art. 12

Sostituzione della tabella allegato A
di cui alla l.r. 1/2005

1. La tabella allegato A di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 105 quinquies della l.r. 1/2005, è sostituita dalla tabella B allegata alla presente legge.

Art. 13

Rideterminazione del fondo di rotazione
di cui all'articolo 6 della l.r. 21/2008

1. Per l'anno 2010 la dotazione finanziaria del fondo di cui all'articolo 6 della legge regionale 29 aprile 2008 n. 21 (Promozione dell'imprenditoria giovanile), è rideeterminata in euro 3.000.000,00, comprensivo delle spese di gestione, a valere sulla UPB 612 "Lavoro - Spese correnti" del bilancio di previsione 2010.

Art. 14

Contributi alle unioni di comuni costituite
per trasformazione di comunità montane

1. Per l'anno 2010 è autorizzata la spesa pari a 2,2 milioni di euro, a valere sulle risorse complessive destinate all'incentivazione delle gestioni associate di comuni di cui alla legge regionale 16 agosto 2001, n. 40 (Disposizioni in materia di riordino territoriale e di incentivazione delle forme associative di comuni), per l'erogazione di contributi alle unioni di comuni costituite per trasformazione di comunità montane ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 26 giugno 2008 n. 37 (Riordino delle Comunità Montane).

ALLEGATO B

Sostituzione della Tabella di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 105 quinquies della legge regionale 3 gennaio 2001 (Norme per il governo del territorio), come modificata dalla legge regionale 28 luglio 2006 n. 37.

Tabella Allegato A ai sensi dell'articolo 105 quinquies della l.r.1/2005 – Contributo per le spese di istruttoria e di conservazione dei progetti

AUTORIZZAZIONI E DEPOSITI A CONTROLLO OBBLIGATORIO				DEPOSITI ED INTERVENTI EDILIZI RELATIVI A SANATORIA STRAORDINARIA			
Tipologia	contributo in Euro		Importo minimo	Tipologia	contributo in Euro		Importo minimo
A	€/m ³ fino ad un max di 5.000 mc	0,35	50,00	A	€/m ³ fino ad un max di 5.000 mc	0,10	25,00
	€/m ³ per volumi eccedenti i 5.000 mc	0,17			€/m ³ per volumi eccedenti i 5.000 mc	0,05	
B	€/m ³ fino ad un max di 5.000 mc	0,20	50,00	B	€/m ³ fino ad un max di 5.000 mc	0,10	25,00
	€/m ³ per volumi eccedenti i 5.000 mc	0,10			€/m ³ per volumi eccedenti i 5.000 mc	0,05	
C	€/m ³ fino ad un max di 5.000 mc	0,15	50,00	C	€/m ³ fino ad un max di 5.000 mc	0,08	25,00
	€/m ³ per volumi eccedenti i 5.000 mc	0,08			€/m ³ per volumi eccedenti i 5.000 mc	0,04	
D	Per l'intero intervento	50,00		D	Per l'intero intervento	25,00	
E	Per l'intero intervento	100,00		E	Per l'intero intervento	50,00	
F	Per l'intero intervento	50,00		F	Per l'intero intervento	25,00	
G	€/ml	30,00		G	€/ml	15,00	

LEGENDA

Tipologia A - Nuove costruzioni. Sono previsti due contributi unitari differenziati e si applicano rispettivamente fino al raggiungimento dei 5000 metri cubi e per i volumi eccedenti i 5000 metri cubi. E' previsto un importo minimo di contributo per la prima istruttoria della pratica.

Tipologia B - Adeguamento sismico (come definito al capitolo 8.4.1 del delle nuove norme tecniche approvate con il decreto del Ministro delle infrastrutture 14 gennaio 2008). Sono previsti due contributi unitari differenziati e si applicano rispettivamente fino al raggiungimento dei 5000 metri cubi e per i volumi eccedenti i 5000 metri cubi. Ai fini del calcolo del contributo, la volumetria dell'edificio si considera ridotta del 30 per cento. E' previsto un importo minimo del contributo per la prima istruttoria della pratica.

Tipologia C - Miglioramento sismico (come definito al capitolo 8.4.2 del d.m. 14 gennaio 2008). Sono previsti due contributi unitari differenziati e si applicano rispettivamente fino al raggiungimento dei 5000 metri cubi e per i volumi eccedenti i 5000 metri cubi. Ai fini del calcolo del contributo, la volumetria dell'edificio si considera ridotta del 30 per cento.

E' previsto un importo minimo di contributo per la prima istruttoria della pratica

Tipologia D - Riparazione o intervento locale (come definiti al capitolo 8.4.3 del d.m. 14 gennaio 2008).

Tipologia E - Nuove costruzioni a cui non sia applicabile il contributo per metro cubo, nonché interventi su costruzioni esistenti della medesima tipologia e della tipologia di cui alla lettera G.

Tipologia F - Varianti.

Tipologia G - Ponti , viadotti, gallerie, opere d'arte stradali, di lunghezza/luce complessiva (anche con più campate).